



Corte III
C-6698/2013

Sentenza del 24 gennaio 2014

Composizione

Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
rappresentato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione
del 28 ottobre 2013).

Fatti:**A.**

A.a A._____, cittadino italiano, nato il (...), coniugato (da [...]) e padre di tre figli (nati rispettivamente nel [...], [...] e [...]), ha formulato in data 12 ottobre 2010 una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (anticipata di due anni; doc. 14 pag. 1 e 17 pag. 1).

A.b Con decisione del 9 agosto 2011, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (con riduzione per anticipazione) di fr. 926.-- al mese dal 1° febbraio 2011. Detta rendita è stata calcolata in base ad una durata di contribuzione di 20 anni e 3 mesi, un reddito annuo medio di fr. 77'952.-- ed una scala delle rendite 21 (doc. 19; v. anche doc. 18 [foglio di calcolo]). L'importo della rendita è poi stato aggiornato, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte dell'interessato, con decisione del 21 gennaio 2013 (doc. 25).

B.

B.a Con scritto del 6 febbraio 2013 (doc. 26), la Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero di B._____ ha segnalato alla CSC che nei conti individuali dell'interessato (doc. 29) sono stati registrati per gli anni dal 1980 al 1989 dei contributi AVS che erano stati in realtà versati da un altro assicurato. Detta Cassa di compensazione ha poi indicato che ha provveduto a stornare gli importi in questione dai conti individuali dell'interessato (doc. 30).

B.b Nelle decisioni del 28 febbraio 2013, la CSC ha riconsiderato la propria decisione del 9 agosto 2011 ed ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (con riduzione per anticipazione) di fr. 743.-- al mese dal 1° febbraio 2011 e di fr. 751.-- al mese dal 1° febbraio 2013. Dette rendite sono state calcolate in base ad una durata di contribuzione di 19 anni e 2 mesi, un reddito annuo medio di fr. 51'948.-- ed una scala delle rendite 20 (doc. 32 e 33; v. anche doc. 31 [foglio di calcolo]). Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha indicato in particolare, sotto la rubrica "complemento d'informazione", che "(ha) proceduto ad un nuovo calcolo della rendita precedentemente attribuita poiché (ha) constatato che lo stesso era errato. Per gli anni 1980-1989 una cassa le aveva contabilizzato dei contributi di un altro assicurato. L'errore è stato rettificato" (v. doc. 32 pag. 4 e doc. 33 pag. 4).

C.

Con atto del 1° marzo 2013, la CSC, dopo aver segnalato che ha effettuato un (nuovo) calcolo della rendita di vecchiaia sulla base dei conti individuali rettificati dalla Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero (in particolare, per gli anni dal 1980 al 1989 erano stati registrati i contributi AVS versati da un altro assicurato), ha concesso all'assicurato la facoltà di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'atto in questione, delle osservazioni – sulla prospettata richiesta di restituzione dell'importo di fr. 4'577.--, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente riscossa da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi (differenza fra le rendite di vecchiaia versate a torto e le rendite di vecchiaia che avrebbero dovuto essere versate; è in particolare fatto riferimento all'art. 25 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]) – con la precisazione che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata emessa una decisione di restituzione, decisione contro la quale l'interessato avrebbe potuto interporre un'opposizione qualora avesse inteso contestarla (doc. 37).

D.

Con scritto dell'8 marzo 2013, l'interessato si è opposto alla restituzione dell'importo di fr. 4'393.-- (recte fr. 4'577.--) ed ha chiesto che fosse mantenuta la rendita di vecchiaia di fr. 926.-- al mese, come da decisione della CSC del 9 agosto 2011 (doc. 39 pag. 1). Ha esibito copia del succitato atto della CSC del 1° marzo 2013 (doc. 39 pag. 5) e copia della decisione della CSC del 28 febbraio 2013 (doc. 39 pag. 7).

E.

Nella decisione su opposizione dell'8 luglio 2013 (doc. 43), la CSC ha respinto l'opposizione dell'8 marzo 2013 (doc. 39 pag. 1) e confermato le proprie decisioni del 28 febbraio 2013 (doc. 32 e 33) mediante le quali ha deciso di erogare in favore dell'interessato una rendita di vecchiaia svizzera (anticipata di due anni) rispettivamente di fr. 743.-- al mese dal 1° febbraio 2011 e di fr. 750.-- al mese dal 1° gennaio 2013 nonché di fr. 751.-- al mese dal 1° febbraio 2013. In particolare, l'autorità inferiore ha esposto in dettaglio le norme legali applicabili nonché le basi di calcolo della rendita di vecchiaia (segnatamente anni di contribuzione, scale delle rendite, redditi dell'attività lucrativa, accrediti per compiti educativi, reddito annuo medio determinante e riduzione per rendita di vecchiaia anticipata di due anni). Per quanto attiene alla restituzione delle prestazioni versate a torto (è fatto riferimento all'art. 25 cpv. 1 LPGA e all'art. 3 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali [OPGA, RS 830.11]), detta autorità ha annunciato che sarebbe stata emessa una decisione separata in merito.

F.

Con decisione del 28 ottobre 2013, la CSC ha chiesto la restituzione dell'importo di fr. 4'577.--, a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi (è fatto riferimento all'art. 25 LPGA; doc. 45).

G.

Con scritto inoltrato l'11 novembre 2013, ma datato 8 marzo 2013, scritto uguale a quello a suo tempo inoltrato come opposizione alla decisione della CSC del 28 febbraio 2013 (cfr. riassunto dei fatti del presente giudizio, lettera D) – scritto che è poi stato trasmesso il 26 novembre 2013 per competenza al Tribunale amministrativo federale (unitamente a copia della decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013) – l'interessato ha chiesto che "non sia fatto alcun recupero credito come dalla vostra cassa richiesto per le somme di fr. 4'393.-- (recte fr. 4'577.--)". L'interessato ha poi domandato che "la prestazione economica accordata a (lui) resti la medesima della rendita originaria del 09/08/2011 di fr. 926.-- mensili" (doc. TAF 1).

H.

Il 4 dicembre 2013, l'autorità inferiore ha prodotto, su richiesta di questa Corte, copia degli atti dell'incarto della CSC (doc. TAF 2).

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85^{bis} cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell'art. 3 lett. d^{bis} PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

2.

2.1 Ai sensi dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso.

2.2 Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

2.3 Dagli atti di causa risulta che l'interessato l'11 novembre 2013 ha inoltrato dinanzi alla CSC uno scritto datato 8 marzo 2013 (doc. TAF 1; v. in particolare la busta d'invio), scritto che è poi stato ricevuto dall'autorità inferiore il 18 novembre 2013 (v. il timbro "CdC 18 NOV. 2013") e trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il 26 novembre 2013 (doc. TAF 1). Ora, nella misura in cui lo scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013 dovesse essere considerato quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013, come pare ritenere l'autorità inferiore nello scritto del 26 novembre 2013 (doc. TAF 1), detto ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile siccome tardivo. La decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013 è in effetti stata notificata al rappresentante dell'interessato il 19 luglio 2013 (cfr. estratto "Poste Italiane Cerca Spedizioni" del 22 gennaio 2014 [doc. TAF 3]). Ritenuto che il termine di 30 giorni (art. 60 LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS) per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC dell'8 luglio 2013 ha iniziato a decorrere, in virtù delle ferie giudiziarie, il 16 agosto 2013 ed è scaduto il 16 settembre 2013 (art. 38 cpv. 1, cpv. 3 e cpv. 4 lett. c LPGA per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS), il ricorso inoltrato l'11 novembre 2013 lo è stato manifestamente in modo tardivo, ossia dopo la scadenza del termine ricorsuale. Peraltro, l'interessato non ha presentato e motivato una domanda di restituzione del termine ricorsuale (art. 41 LPGA; v. pure art. 24 cpv. 1 PA).

3.

Peraltro, e nella misura in cui lo scritto dell'8 marzo 2013, inoltrato nuovamente dall'insorgente anche l'11 novembre 2013 dopo la notificazione della decisione della CSC del 28 ottobre 2013, dovesse appunto considerarsi un ricorso contro quest'ultima decisione, detto ricorso sarebbe parimenti inammissibile per i motivi di cui si dirà di seguito.

3.1 Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

3.2 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF, sono inammissibili i ricorsi contro le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'art. 33 lett. c a lett. f LTAF.

3.3 In particolare, le decisioni della CSC possono essere impugnate con opposizione all'autorità di decisione e, in caso di contestazione, devono essere oggetto di una procedura d'opposizione, prima di poter essere impugnate mediante ricorso dinanzi ad un Tribunale (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 lettera A; v. pure la decisione del Tribunale amministrativo federale C-8609/2010 dell'11 gennaio 2011), procedura d'opposizione che permette all'interessato di ottenere da parte dell'amministrazione il riesame in fatto e in diritto della (prima) decisione (v., sulla questione, la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3590/2011 del 1° luglio 2011).

3.4 Dagli atti di causa risulta che, con decisione del 28 ottobre 2013 (doc. 45), la CSC ha chiesto all'assicurato la restituzione dell'importo di fr. 4'577.-- (a titolo di rendita di vecchiaia indebitamente percepita da febbraio 2011 a febbraio 2013 compresi). Questa decisione è stata notificata al rappresentante dell'assicurato ed all'assicurato medesimo l'8 novembre 2013 (cfr. gli attestati della competente posta; doc. 46). Non risulta dalle carte processuali che sia poi stata emanata una decisione su opposizione. Visto quanto precede, qualora l'interessato, con lo scritto dell'11 novembre 2013, avesse voluto inoltrare ricorso contro la decisione della CSC del 28 ottobre 2013, detto ricorso dovrebbe essere considerato inammissibile, avuto riguardo al fatto che, per quanto emerge dagli atti di causa, nel caso in esame non è (ancora) stata resa una decisione su opposizione.

4.

In conclusione, e visto quanto esposto, questo Tribunale non entra nel merito dello scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013, datato 8 marzo 2013, e ciò in procedura semplificata a giudice unico (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF in combinazione con l'art. art. 85^{bis} cpv. 3 LAVS).

5.

Detto scritto va altresì trasmesso alla CSC per competenza affinché la stessa esami se lo scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013 possa essere considerato quale opposizione, ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, alla decisione della CSC del 28 ottobre 2013.

6.

Non si prelevano spese processuali (art. 85^{bis} cpv. 2 LAVS) e, visto l'esito della procedura, non si attribuiscono spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Non si entra nel merito dello scritto dell'assicurato, datato 8 marzo 2013, inoltrato l'11 novembre 2013.

2.

Lo scritto in questione è trasmesso all'autorità inferiore per competenza ai sensi del considerando 5.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

Non si attribuiscono spese ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegato: scritto dell'assicurato inoltrato l'11 novembre 2013)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: